FederCelebranti
la rete dei celebranti per tutta l'Italia



Art.1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, avente la seguente denominazione :

"FEDERAZIONE ITALIANA CELEBRANTI",

in forma abbreviata FEDERCELEBRANTI, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma, in Via della Reginella 27, con durata illimitata.

Art.2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, a favore di associati e di terze parti, e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.
L'Associazione ha per scopo la promozione dei riti e delle celebrazioni, della loro importanza per il benessere psicofisico della persona e della società e della consapevolezza del significato dei rituali nella vita individuale e collettiva.
Quale autonoma parte sociale partecipa a scelte politiche, economiche e sociali, nonché opera per la tutela e la valorizzazione del ruolo delle specifiche professionalità a garanzia delle libertà costituzionali.
La stessa aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento della sua missione e intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.
Finalità:

- Dare supporto culturale, materiale, sociale e psicologico alle persone e alle istituzioni durante i passaggi significativi della vita attraverso la promulgazione di una ritualità di qualità (con cerimonie che includono ma non si limitano ai funerali laici e non, matrimoni sia civili che simbolici, cerimonie per l'arrivo di un bambino, cerimonie di ripromesse, commemorazioni militari o di stato);
- Promuovere, organizzare, gestire e officiare cerimonie in occasione di eventi privati e pubblici;
- Promuovere la cultura della celebrazione di qualità, anche attraverso la pubblicazione di opere, articoli, mezzi informatici e l'organizzazione di meeting e convegni;
- Promuovere la consapevolezza della necessità della formazione professionale di qualità dei celebranti;
- Promuovere la collaborazione tra i celebranti e fare rete tra altre associazioni nazionali e internazionali con scopi compatibili per accrescere l'offerta di cerimonie di qualità.

Al fine di raggiungere le finalità di promozione sociale, l'Associazione, potrà organizzare iniziative di diffusione culturale, di formazione e aggiornamento professionale in ambito educativo, psicologico e sociologico.
Le attività previste saranno attuate anche in via non esclusiva con:

1. Promozione di corsi di formazione per celebranti in modo autonomo o affidato a terzi con la supervisione dell'Associazione;
2. Innovazione digitale;
3. Promozione di corsi di formazione nell'ambito dell'attività di celebrante in modo autonomo o affidato a terzi con la supervisione dell'Associazione;
4. Promozione della formazione permanente tra celebranti.

I destinatari prevalenti delle attività svolte dall'Associazione, sono gli associati e i terzi che ne facessero richiesta.
L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività secondarie ed accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.
Si propone inoltre di conseguire tali scopi mediante:

a) la tutela e la rappresentanza unitaria dei celebranti nel rispetto dello Statuto;
b) la designazione dei propri rappresentanti presso Enti e Organismi Locali, Nazionali ed Internazionali;
c) ogni altra attività a beneficio e/o tutela dei diritti e degli interessi dei celebranti associati;
d) la ricerca del confronto e del dialogo con tutte le componenti sociali senza distinzione alcuna e l'attivazione di qualsiasi altra forma di comunicazione interna ed esterna.

L'Associazione articola la propria azione in prospettiva locale, nazionale e internazionale, e può aderire ad altre organizzazioni, ivi incluse quelle scientifiche, sindacali, locali, nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto e che possono contribuire al migliore perseguimento delle finalità associative.

Art.3
(Ammissione degli associati)

Gli associati sono suddivisi in tre categorie:

- Celebrante Certificato
- Celebrante
- Allievo Celebrante

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Chi intende fare domanda per l'ammissione come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- una autocertificazione della propria attività di celebrante che indichi l'eventuale formazione nel settore delle celebrazioni, il numero di anni di attività e il numero di cerimonie celebrate, nonché il numero di eventuale certificazione.
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Il Consiglio Direttivo, sulla base dei Regolamenti emanati attribuisce al richiedente la categoria di Celebrante Certificato, Celebrante o Allievo Celebrante.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di un eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, il richiedente l'ammissione può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato dei Probiviri , che dovrà esprimersi entro e non oltre 180 giorni.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte su incarico del consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità indicate dal regolamento generale.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il Codice Etico, il Regolamento generale e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.
L'associato può sempre recedere dall'associazione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Codice Etico, del Regolamento generale e degli eventuali Regolamenti interni, o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato dei Probiviri , che dovrà esprimersi entro e non oltre 180 giorni.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Art.6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;

il Comitato dei Probiviri.

Art.7
(Assemblea)

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento delle quote sociali al momento dell'assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni, anche per posta elettronica, prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e in via straordinaria motivata entro 6 mesi.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
L'Assemblea può aver luogo in presenza o online.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sulle modificazioni del Codice Etico e del Regolamento Generale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

FederCelebranti
la rete dei celebranti per tutta l'Italia



Art.8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- predisporre ed emanare i regolamenti interni;
- delegare compiti specifici;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 eletti.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità nei voti, il voto del Presidente ha valore doppio.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Art. 9

(Presidente, Segretario Generale, Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni.
Convocata l'assemblea per le elezioni, il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli Organi, e riferisce al nuovo Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.
Il Segretario Generale sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o su delega.

Il Segretario Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e sociali, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere controlla l'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Associazione, con ogni potere di accertamento e di ispezione, illustrando al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale, le risultanze di bilancio.

Art.10
(Comitato dei Probiviri)

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Comitato dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri, più due supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo.
I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
Il Comitato dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal membro più anziano.
Il Comitato dei Probiviri si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo, oppure di un associato interessato alla vertenza.
Le riunioni del Comitato dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Il Comitato dei Probiviri agisce secondo il regolamento di funzionamento del Comitato dei Probiviri approvato.

Art.11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed in via straordinaria motivata entro 6 mesi.

Art.16
(Libri sociali obbligatori)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'associazione.

Art.17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Il patrimonio sociale in caso di cessazione delle attività deve essere devoluto ad analogo ente con stesse finalità o in beneficenza escludendo la ripartizione tra gli associati superstiti.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

FederCelebranti
la rete dei celebranti per tutta l'Italia

Art.18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile.

Art.19
(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE di SULMONA
Totale € 220,44 | Registrato in data 24/05/2024
N. 121 Serie 3
Esatti € 220,44